



DECISIONE N. 22 DEL 12.06.96

1. La Commissione ha esaminato nella seduta del 12.06.96 i seguenti atti assegnati dalla Presidenza del Consiglio regionale con prot.n. 2774/185 del 09.05.96 D.d.L. "Istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale" (A/C 76/A).
2. Dopo ampia discussione, la III Commissione decide di esprimere

PARERE FAVOREVOLE A MAGGIORANZA

sugli atti di cui al punto 1., nel testo all'allegato che costituisce parte integrante della decisione.

3. La presente decisione è stata adottata con il seguente voto dei Commissari :

FAVOREVOLI : Paiese, Caroppo, Tundo, Strazzeri, Colasanto, Ferri, Errico (in sostituzione di Tarquinio), Fiorentino (in sostituzione di Uzzi).

ASTENUTI : Godelli e Pellegrino.

ASSENTI : (al momento della votazione) Sardelli e Ursi.

4. La terza Commissione ha designato, quale relatore in Aula, il Commissario : Dott. Rocco Paiese.

IL PRESIDENTE
(Dott. ~~Rocco~~ Paiese)



Consiglio Regionale della Puglia

1ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
(Bilancio - Finanze e Programmazione)

2

I COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Decisione n. 3/P del 23 luglio 1996

Numero totale componenti: 13

All'apertura dei lavori sono presenti 13 Commissari.

1. La I Commissione ha esaminato nelle seduta del 23 luglio 1996 il seguente provvedimento trasmesso dalla III Commissione consiliare permanente il 17 giugno 1996 per il parere ex art. 19 del Regolamento Interno del Consiglio regionale:

D.d.L. "Istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario regionale"

2. Dopo ampia discussione, la I Commissione ha espresso parere finanziario favorevole.

3. Sulla presente decisione è stato espresso il seguente voto dei commissari:

favorevole: Crocco, Basurto, Caroppo, D'Errico (in sostituzione di Palese), Festinante, Marmo, Sardelli.

contrario: Angiuli, Di Cesare, Dipietrangelo, Introna.

di astensione:

LA RESPONSABILE F.F.
(Cesarina CLEMENTE)

PRESIDENTE
(Avv. Antonio CROCCO)



Consiglio Regionale della Puglia

3^a COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

3

Sig. Presidente, Colleghi Consiglieri,

il D.d.L. in esame stabilisce ed istituisce nell'ambito delle competenze del Servizio Veterinario Regionale dell'Assessorato alla Sanità, l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (O.E.V.R.) per l'attività di raccolta, elaborazione ed informazioni sullo stato di salute degli allevamenti zootecnici e di acquacoltura e sulla Sanità dei relativi prodotti destinati ai consumi umani.

In ossequio alle direttive C.E.E., in materia veterinaria, recepite dal nostro ordinamento giuridico lo Stato e le regioni devono garantire l'alta qualità dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano. Quindi disporre di impianti idonei alla produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti citati perché gli stessi possono circolare nell'ambito degli Stati membri della Comunità Europea solo se provenienti da impianti riconosciuti e provvisti di bollo CEE.

A tal fine le Regioni riconoscono la necessità di salvaguardare non solo la salute dei cittadini consumatori di prodotti di origine animale ma anche di potenziare l'economia locale approntando una serie di interventi mirati.

Detti interventi mirati sono indirizzati in particolare a :

- garantire la sanità degli allevamenti zootecnici, di molluschi e di prodotti ittici in genere esistenti sul territorio regionale per le evidenti ripercussioni che essi avranno nella catena della produzione/commercializzazione dei prodotti destinati al consumo umano ;
- proteggere e potenziare il patrimonio zootecnico, di molluschi e prodotti ittici in genere (da acquacoltura) della Regione ;
- disporre di idonei piani regionali di profilassi e di risanamento animale sul territorio regionale ;
- disporre di efficaci strumenti per tenere sotto costante controllo l'insorgere di focolai di malattie infettive e diffuse negli allevamenti nonché di altrettanti strumenti per lo spengimento dei focolai menzionati ;
- tutelare e difendere (con l'urgenza che il caso richiede) la salute dell'uomo da eventuali zoonosi (che generalmente possono contrarsi dal consumo di alimenti di origine animale non controllati) ;
- controllare nei vari stadi, dalla produzione alla vendita, la sanità di alimenti di origine animale destinati al consumo umano dei cittadini della Regione, dello e della Comunità europea (data la possibilità oggi esistente di interscambi in un'area più vasta di quella locale).



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

4

Per assicurare all'interno della Regione Puglia la presenza di una organizzazione tecnico-scientifica che sovrintenda alla serie di interventi mirati citati, anche alla luce degli obblighi dello Stato nei confronti della Comunità europea (ivi inclusi in alcuni casi i poteri sostitutivi dello Stato nei confronti delle regioni inadempienti) è ormai indispensabile ed indifferibile proporre l'istituzione dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale.

Gli strumenti per rendere operante detto Osservatorio sono già disponibili per effetto della presenza istituzionale del Servizio Veterinario Regionale dell'Assessorato alla Sanità, dei rapporti di collaborazione esistenti con le aziende unità sanitarie locali pugliesi e del rapporto convenzionale (gratuito) formalizzato con la Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli studi di Bari.

La terza Commissione, nella seduta del 12 giugno 1996, ha approvato a maggioranza il Disegno di Legge in esame e lo sottopone all'approvazione di codesta Onorevole Assemblea.

IL RELATORE
(Dott. Rocco PALESE)



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

5

TESTO EMENDATO

**D.D.L. : "Istituzione dell'Osservatorio
Epidemiologico Veterinario
Regionale"**

**D.D.L. : "Istituzione dell'Osservatorio
Epidemiologico Veterinario
Regionale"**

Art. 1

**Istituzione dell'Osservatorio
Epidemiologico Veterinario regionale**

Art. 1

**Istituzione dell'Osservatorio
Epidemiologico Veterinario regionale**

1. E' istituito, nell'ambito delle competenze del Servizio Veterinario Regionale dell'Assessorato alla Sanità, l'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (O.E.V.R.) per l'attività di raccolta, di elaborazione e proiezione delle informazioni sullo stato di salute degli allevamenti zootecnici e di acquacoltura e sulla sanità dei relativi prodotti destinati al consumo umano.

1. **IDEM**

Art. 2

**Istituzione Banca Dati Centralizzata
Regionale**

Art. 2

**Istituzione Banca Dati Centralizzata
Regionale**

1. E' istituita la Banca Dati Centralizzata Regionale (B.D.C.R.) quale supporto tecnico delle attività dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (O.E.V.R.).

1. **IDEM**

2. L'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (O.E.V.R.) mette a disposizione degli O.E.V. DI ALTRE Regioni, dell'Istituto Superiore di sanità, delle singole aziende unità sanitarie locali, dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata, degli allevatori nei settori della zootecnia e dell'acquacoltura e degli operatori della

2. **IDEM**



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

6

produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano, le informazioni ed elaborazioni raccolte all'interno della Banca Dati Centralizzata Regionale (B.D.C.R.) usufruendo del successivo collegamento in rete informatica.

Art. 3

Compiti dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale

1. **Compiti dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (O.E.V.R.) sono i seguenti :**
 - a) **osservare e censire il patrimonio zootecnico, ittico e di molluschi in acquacoltura avvalendosi della collaborazione dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali pugliesi e dell'Associazione regionale degli allevatori ;**
 - b) **individuare i fattori di rischio negli allevamenti zootecnici, ittici e di molluschi, in particolare eduli gasteropodi lamellibranchi ;**
 - c) **effettuare studi e ricerche sulle malattie infettive e diffuse negli allevamenti, avvalendosi della collaborazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata e sue sezioni diagnostiche provinciali nonché degli Istituti e Dipartimenti universitari competenti ;**
 - d) **promuovere indagini epidemiologiche sul territorio regionale ;**
 - e) **curare e divulgare dati statistici sull'incidenza delle malattie infettive e**

Art. 3

Compiti dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale

1. **IDEM**



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

diffusive e delle zoonosi sul territorio regionale ;

f) sovrintendere alle attività di coordinamento e di indirizzo volte a stabilire e conoscere modalità e tempi della prevenzione delle malattie infettive e diffusive e delle zoonosi ;

g) sovrintendere alle attività di coordinamento di operazioni di controllo nei vari stadi, dalla produzione alla vendita, con conseguente raccolta ed elaborazione dati, della sanità degli alimenti di origine animale destinati al consumo umano ;

h) predisporre collegamenti con l'Osservatorio epidemiologico veterinario di altre regioni, con il laboratorio di epidemiologia dell'Istituto Superiore di sanità e con il Ministero della sanità al fine di disporre di informazioni e linee guida per l'attività di coordinamento di interesse regionale, interregionale, nazionale e comunitario ;

i) proporre corsi di addestramento a favore di allevatori, al fine di assicurare la disponibilità di tecniche efficaci per la salvaguardia degli allevamenti, avvalendosi della collaborazione dei servizi veterinari delle aziende sanitarie locali pugliesi e delle competenze e strutture della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Bari nel quadro dei rapporti convenzionali esistenti ;

l) predisporre piani operativi relativi ai contenuti della Banca Dati Centralizzata Regionale (B.D.C.R.) ed alla periodicità del suo aggiornamento ;

m) predisporre modelli di rilevazione dati per l'attuazione dei flussi informativi specifici nonché le modalità di attuazione



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

- e la periodicità della rilevazione ;
- n) predisporre i sistemi di codifica da impiegare per la registrazione delle informazioni nella Banca Dati Centralizzata Regionale (B.D.C.R.) ;
- o) predisporre piani operativi per le elaborazioni da eseguire e le valutazioni dei risultati delle stesse elaborazioni.

Art. 4

Il Comitato tecnico scientifico

1. Per l'attività dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (O.E.V.R.) il servizio veterinario di cui all'art.1 si avvale di un Comitato tecnico scientifico.
2. Il Comitato tecnico scientifico è costituito da 13 esperti nelle seguenti materie veterinarie :
 - epidemiologia ;
 - infettivologia ;
 - patologia ed ittiopatologia ;
 - patologie vicunicola ;
 - farmacologia e tossicologia ;
 - riproduzione animale ;
 - igiene degli alimenti di origine animale ;
 - alimentazione animale e mangimistica ;
 - acquicoltura ;
 - inquinamento ambientale in allevamenti intensivi ;
 - sanità e benessere animale ;
 - strutturistica degli impianti di produzione, lavorazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti di origine animale ;
 - programmazione ed analisi, possibilmente con indirizzo veterinario ;
3. I componenti del Comitato sono individuati tra i dirigenti veterinari dipendenti dalle A.S.L. della regione e tra i docenti della Facoltà di Medicina

Art. 4

Il Comitato tecnico scientifico

1. IDEM

2. IDEM

3. IDEM



Consiglio Regionale della Puglia

3ª COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE

(Sanità - Servizi Sociali)

96

Veterinaria dell'Università di Bari, con riferimento alle specifiche materie previste dal precedente comma. Alla relativa nomina si provvede con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alla Sanità.

4. Il Comitato tecnico scientifico è presieduto dall'Assessore regionale alla Sanità o suo delegato.

5. La partecipazione ai lavori del Comitato tecnico scientifico non dà luogo al riconoscimento di alcun compenso.

4. IDEM

5. Ai componenti del Comitato tecnico scientifico sono corrisposte le indennità di presenza ed il rimborso delle spese nella misura prevista dall'art.4 della L.R. 12.8.1981, n.45.

Art. 5

Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'istituzione e funzionamento dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale graveranno per £.400 milioni sul Cap.0741010 del bilancio 1996 "Spese per elaborazione dati-Legge 833/78-FSR." E successivamente saranno quantificati annualmente in sede di riparto del Fondo sanitario Regionale.